

LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA DISABILE INTELLETTIVA: L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, L'INTERDIZIONE E L'INABILITAZIONE

Secondo il nostro ordinamento, ciascuno di noi nel momento in cui compie 18 anni acquista la capacità di agire e, di conseguenza, di esercitare i propri diritti.

La capacità di agire è quindi attribuita in modo indistinto a tutti coloro che compiono la maggiore età, sulla base del solo requisito anagrafico, nella presunzione che chiunque compie 18 anni diviene libero di esercitare i diritti che aveva acquistato fin dalla nascita, diviene capace di esercitare in piena autonomia i propri diritti e doveri e di tutelare i propri interessi, sia personali che patrimoniali.

E' evidente che si pone un problema quando questa presunzione non corrisponde alla situazione reale di vita della persona maggiorenne che, in effetti, per difficoltà personali, non è in grado di esercitare i propri diritti.

La scelta compiuta da molti genitori di continuare ad esercitare i loro compiti di tutela e rappresentanza a favore dei loro figli disabili intellettivi, anche quando questi sono diventati maggiorenni e, quindi per legge, capaci di agire, è una scelta priva di efficacia giuridica.

I genitori continuano nei fatti ad esercitare la potestà genitoriale loro propria nei confronti del figlio minore, che però al raggiungimento della maggiore età lascia posto alla capacità di agire propria del figlio maggiorenne. I genitori compiono atti in nome e per conto del figlio, senza però averne la veste giuridica.

Per garantire adeguata tutela alle persone maggiorenni, che non sono in grado di provvedere a se stesse, occorre un accertamento compiuto dal Giudice.

E' la legge - il codice civile - a stabilire i casi, le ragioni, i modi per accertare e dichiarare che le persone sono prive, in tutto o in parte, di autonomia e che hanno quindi bisogno di qualcuno che li rappresenti e li aiuti.

La disciplina relativa alla protezione giuridica, è stata riformata dalla legge 9 gennaio 2004, n.6, che ha rivisitato la materia, introducendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno e modificando i pre-esistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Le finalità della nuova legge possono essere così riepilogate:

- **offrire un nuovo strumento che si affianchi a quelli già previsti dal codice civile**, in grado di tutelare soggetti non pienamente capaci di provvedere ai propri interessi
- **assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire** delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
- limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione attraverso **l'istituzione dell'amministratore di sostegno**

Il significativo cambiamento apportato alla materia dalla legge 6/2004 è riscontrabile sin dal titolo della rubrica del Titolo XII del Codice Civile, che prima recitava "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione", mentre oggi è così articolato "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

Queste misure sono, come già anticipato e secondo l'ordine voluto dal legislatore:

1) l'amministrazione di sostegno, attraverso la quale la persona viene sostituita nel compimento di determinati atti (concetto della rappresentanza esclusiva) ed assistita nel compimento di altri (concetto dell'assistenza necessaria) da un amministratore di sostegno;

2) l'interdizione, attraverso la quale la persona viene sostituita nel compimento della generalità degli atti e dei negozi giuridici che la concernono da un tutore;

3) l'inabilitazione, attraverso la quale la persona, viene sostituita nel compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione patrimoniale da un curatore.

L'amministrazione di sostegno non si pone a metà fra interdizione e inabilitazione, ma è identificato dal legislatore come lo strumento principale, mediante cui assicurare adeguata tutela alle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia. L'efficacia giuridica di cui è dotato lo strumento trova fondamento nella flessibilità che lo contraddistingue e che permette di realizzare una protezione realmente personalizzata, perché costruita a misura dei bisogni della persona.

Nell'interdizione e nell'inabilitazione la persona beneficiaria della tutela ha, in via generale, una capacità di agire annullata, nel primo caso, o ridotta, nel secondo, mentre nell'amministrazione di sostegno ella conserva una generale capacità di agire, eccetto per gli atti per i quali il giudice

decide che debbano essere compiuti con la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.

La legge si rileva non solo strumento di riforma, bensì anche opportunità di progresso, in quanto ammette la possibilità di comprimere i diritti e i poteri della persona, unicamente nella misura minima necessaria ad assicurarne un'adeguata protezione.

In concreto, l'amministrazione di sostegno può essere anche più lieve dell'inabilitazione, quando ad esempio l'amministratore sia nominato per il compimento di un singolo atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione, oppure avere contenuto analogo all'interdizione, quando ad esempio si deputi all'amministratore di sostegno il compimento di un insieme di atti, coincidenti con quelli che potrebbe compiere il tutore.

L'introduzione dell'amministrazione di sostegno allarga l'area dei potenziali beneficiari della tutela legale: essi non sono più soltanto le persone in condizione di abituale infermità di mente, ma tutti coloro che per "per effetto di un'infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica" si trovano "nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

La portata innovativa della legge ha trovato conferma anche nella Giurisprudenza¹, che bene ha saputo interpretarne lo spirito, definendo l'amministratore di sostegno "istituto di elezione e di primo e pronto impiego" tra le misure di protezione giuridica.

Ancora la Giurisprudenza riconosce l'ancoraggio della norma ad un sistema valoriale di riferimento, che attribuisce a ciascuno il diritto di realizzare pienamente se stesso: "Dalla esplicitazione della finalità della legge emerge, in modo incontrovertibile, una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto [...] a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo."

La legge 6/2004 si inserisce a pieno titolo nello scenario dei diritti umani, in piena corrispondenza con l'attuazione dell'art.3 della costituzione, che sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (...).E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (...) che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)."

L'amministratore di sostegno rimuove gli ostacoli che impediscono alla persona di realizzare in piena autonomia il proprio percorso di vita. E' un sostegno, un aiuto, o meglio, per usare le parole della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, un "accomodamento ragionevole"² che favorisce il raggiungimento delle pari opportunità e della non discriminazione.

La flessibilità del nuovo strumento di tutela è riscontrabile anche nella sua modalità di attuazione; la procedura di amministrazione di sostegno si svolge per intero davanti al giudice tutelare, sia nel momento della sua istituzione, sia nel corso dell'attività di gestione. In ciò si differenzia dalla procedura di interdizione e inabilitazione che resta bi-fasica, con una prima fase di pronuncia avanti al Tribunale ordinario o al Tribunale dei minorenni e una seconda fase di gestione avanti al Giudice Tutelare.

La procedura di amministrazione di sostegno è di volontaria giurisdizione, non necessita quindi di assistenza legale ed è esente da ogni spesa giudiziale, come previsto per tutte le misure di protezione degli incapaci.

Per una corretta definizione dell'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, occorre fare riferimento agli artt. 404 e segg. del codice civile, che ne definiscono:

- ❑ I soggetti destinatari
- ❑ I soggetti che possono proporre, dare inizio al procedimento
- ❑ Le fasi del procedimento
- ❑ Gli effetti del procedimento.

¹ Cassazione, sentenza n.13584 del 12 giugno 2006.

² Art. 2 " per <accomodamento ragionevole> si intendono le modifiche e gli **adattamenti necessari ed appropriati** che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali"

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo che ha lo scopo di descrivere in forma sintetica gli elementi di cui sopra.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

<p>Soggetti beneficiari</p>	<p>“La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”</p>
<p>Le fasi del procedimento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricorso 2. audizione della persona da parte del giudice 3. eventuale consulenza tecnica 4. decreto di nomina dell'amministratore di sostegno 5. comunicazione all'ufficiale di stato civile 6. giuramento <p>note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>dopo la presentazione del ricorso</u>, il giudice tutelare può, anche d'ufficio, <u>se necessario</u>, adottare i <u>provvedimenti urgenti</u> per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio e può nominare un amministratore di sostegno provvisorio <input type="checkbox"/> la procedura di amministrazione di sostegno si svolge per intero davanti al giudice tutelare.
<p>Soggetti legittimati a promuovere il ricorso*</p> <p>*senza obbligo di rappresentanza da parte di un legale.</p>	<p>POSSONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> soggetto beneficiario <input type="checkbox"/> coniuge <input type="checkbox"/> persona stabilmente convivente <input type="checkbox"/> parenti entro il IV grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) <input type="checkbox"/> affini entro il II grado (suocere/i, cognate/i) <p>SONO TENUTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> responsabili servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (obbligati al ricorso, oppure alla segnalazione al P.M., “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento”) <input type="checkbox"/> Pubblico Ministero
<p>Il ricorso</p>	<p>CONTENUTI ESSENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dati del/i ricorrente/i <input type="checkbox"/> generalità del beneficiario (ivi compresa dimora abituale) <input type="checkbox"/> ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno <input type="checkbox"/> nominativo e domicilio parenti stretti del beneficiario: coniuge, persona stabilmente convivente, ascendenti e discendenti, fratelli.

	<p>Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice tutelare del luogo dove la persona interessata ha residenza o domicilio.</p>
Scelta dell'amministratore di sostegno	<p>a) CRITERIO: “<u>La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario</u>”</p> <p>b) PREFERENZE:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> coniuge<input type="checkbox"/> persona stabilmente convivente<input type="checkbox"/> padre<input type="checkbox"/> madre<input type="checkbox"/> figlio<input type="checkbox"/> fratello/sorella<input type="checkbox"/> parente entro il IV grado<input type="checkbox"/> persona designata per testamento dal genitore superstite<input type="checkbox"/> altra persona idonea o legali rappresentanti dei soggetti di cui al titolo II del codice civile -tra cui fondazioni e associazioni - (solo quando il G.T. ne ravvisa l'opportunità e ricorrano gravi motivi) <p>Sono esclusi operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario.</p> <p>note:</p> <p>1. L'incarico di amministratore di sostegno è di norma gratuito.</p> <p>2. Rispetto alla durata dell'incarico:</p> <ul style="list-style-type: none">- se è a tempo determinato il G.T. può prorogarlo anche prima della scadenza del termine- l'amministratore di sostegno non è comunque tenuto a continuare nel suo incarico oltre i 10 anni (ad eccezione di coniuge, persona stabilmente convivente, ascendenti, discendenti)- l'amministrazione di sostegno può essere revocata:<ul style="list-style-type: none">a) su istanza al G.T. da parte dei soggetti legittimati a presentarne la richiestab) per iniziativa del G.T., quando si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
Doveri dell'amministratore di sostegno	<p>Nello svolgimento dei suoi compiti (rappresentanza e/o assistenza nei confronti del beneficiario) <u>l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</u></p> <p>L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso.</p> <p>I compiti attribuiti all'amministratore di sostegno sono elencati in modo dettagliato e circostanziato nel provvedimento di nomina (decreto)</p>

	emesso dal giudice tutelare.
<p>Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (emesso dal giudice tutelare <u>entro 60 giorni</u> dalla data di presentazione della richiesta)</p>	<p>CONTENUTI ESSENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato ▪ oggetto dell'incarico: <ul style="list-style-type: none"> a) atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (= RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA) b) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (= ASSISTENZA NECESSARIA) ▪ limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario ▪ periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
<p>Effetti dell'amministrazione di sostegno</p>	<p>“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”</p> <p style="text-align: center;">SONO ANNULLABILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno</u>, in violazione di disposizioni legislative o in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferitegli dal giudice 2. <u>gli atti compiuti dal beneficiario</u>, in violazione di disposizioni legislative o di quelle contenute nel decreto di nomina dell'amministratore